

**Bruxelles, 28 maggio 2025
(OR. en)**

**9433/25
ADD 1**

**ENER 165
ENV 408**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	23 maggio 2025
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D/105469/03 ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione per chiarire le definizioni e alcuni aspetti delle condizioni di misurazione e che modifica il regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione per quanto riguarda, tra l'altro, il metodo di calcolo del contenuto di umidità finale media, l'identificazione e la disponibilità delle parti di ricambio e delle informazioni sulla riparazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D/105469/03 ANNEX.

All.: D/105469/03 ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, XXX
D105469/03
[...] (2025) XXX draft

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione per chiarire le definizioni e alcuni aspetti delle condizioni di misurazione e che modifica il regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione per quanto riguarda, tra l'altro, il metodo di calcolo del contenuto di umidità finale media, l'identificazione e la disponibilità delle parti di ricambio e delle informazioni sulla riparazione

ALLEGATO

- 1) Il regolamento (UE) 2023/826 è così modificato:
 - (a) l'allegato I è così modificato:
 - i) la definizione di "elemento edilizio a motore" al punto 21 è sostituita dalla seguente:

"(21) «elemento edilizio a motore»: apparecchiatura di apertura o di comfort da utilizzare in edifici o strutture correlate, escluse le apparecchiature di ventilazione, che può spostarsi e/o ruotare utilizzando l'energia fornita dalla rete elettrica. L'elemento edilizio a motore è dotato di un motore elettrico o di un attuatore e di un'unità di controllo ed è azionato dall'utilizzatore finale mediante uno o più comandi cablati e/o senza fili, tramite una rete, o controllato automaticamente con l'uso di sensori;"
 - ii) dopo il punto 21 è inserita la definizione seguente:

"(22) «unità di controllo»: unità che riceve segnali dall'utilizzatore finale attraverso uno o più comandi cablati e/o senza fili, tramite una rete o da sensori, e che fa funzionare come richiesto il motore o l'attuatore dell'elemento edilizio a motore. I sensori collegati all'unità e che ricevono energia dallo stesso ingresso di alimentazione da rete del resto dell'elemento edilizio a motore sono considerati parte dell'unità di controllo.";
 - (b) all'allegato II, punto 1, l'ottavo trattino è sostituito dal seguente:

"— tritatutto utilizzati in cucina per la trasformazione degli alimenti;"
 - (c) l'allegato IV è così modificato:
 - i) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"Per tutti i tipi di macchine da caffè per uso domestico, le misurazioni sono effettuate dopo il completamento dell'ultimo ciclo di preparazione del caffè o, se del caso, dopo il completamento di un processo di decalcificazione, di un processo di autopulizia o di qualsiasi operazione eseguita dall'utilizzatore, a meno che sia stato attivato un allarme che richieda l'intervento dell'utilizzatore per prevenire eventuali danni o incidenti.".
 - ii) alla lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente: "per misurare il consumo di energia nel modo stand-by in rete per le specifiche di efficienza energetica di cui all'allegato III, punto 1, lettera c), e per sottoporre a prova la funzione di gestione dell'energia si applica la seguente procedura:";
 - iii) la lettera d) è soppressa.
- (2) Il regolamento (UE) 2023/2533 è così modificato:
 - (a) l'allegato I è così modificato:
 - i) i punti 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

- "10) «modo spento»: la condizione in cui l'asciugabiancheria per uso domestico è collegata all'alimentazione da rete ma non esegue alcuna funzione o può fornire unicamente:
- a) un'indicazione della condizione di modo spento;
 - b) funzionalità intese a garantire la compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹;
- 11) «modo stand-by»: la condizione in cui l'asciugabiancheria per uso domestico è collegato all'alimentazione da rete, dipende dall'energia fornita dalla rete elettrica per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente una o più delle seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito:
- a) funzione di riattivazione;
 - b) funzione di riattivazione con soltanto un'indicazione della funzione di riattivazione attivata;
 - c) visualizzazione delle informazioni o dello stato;"
- ii) sono aggiunti i punti seguenti:
- "19) «contenuto di umidità finale media»: la quantità media di umidità contenuta nel carico alla fine dei cicli di asciugatura per il programma eco a pieno carico e a metà carico;
- 20) «funzione di riattivazione»: la funzione che mediante un interruttore a distanza, un telecomando, un sensore interno o un timer, fa passare dal modo stand-by ad altri modi, incluso il modo acceso, fornendo funzioni aggiuntive;
- 21) «visualizzazione delle informazioni o dello stato»: la funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell'apparecchiatura, compresi gli orologi, in un quadrante luminoso (display). Una semplice spia luminosa non è considerata una visualizzazione dello stato;
- 22) «modo acceso»: la condizione in cui l'apparecchiatura è collegata all'alimentazione da rete ed è stata attivata almeno una delle funzioni principali;
- 23) «funzione principale»: la funzione che fornisce il servizio o i servizi principali per i quali l'apparecchiatura è progettata, sottoposta a prova e commercializzata e che corrisponde all'uso previsto dell'apparecchiatura;
- 24) «attrezzo disponibile in commercio»: attrezzo che può essere acquistato dal pubblico e che non è né un attrezzo di base né un attrezzo proprietario;

¹ Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).

- 25) «attrezzo di base»: cacciavite a testa piatta, cacciavite a croce, cacciavite esalobato, chiave a brugola, chiave combinata, pinza universale, pinza universale per spellare i cavi e crimpare i terminali, pinza a becchi mezzotondi, pinza diagonale, pinza a pappagallo, pinza autobloccante, leva di sollevamento, pinzette, lente d'ingrandimento, strumento di apertura piatto (spudger) e plettro;
- 26) «attrezzo proprietario»: attrezzo che non è disponibile per l'acquisto da parte del pubblico o per il quale non è disponibile alcun brevetto valido cedibile in licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.";
- (b) l'allegato II è così modificato:
- i) la sezione 5 è così modificata:
- 1) il punto 1 è così modificato:
- la lettera a) è così modificata:
 - il punto iii) è sostituito dal seguente:
"iii) pompa dell'acqua;"
 - il punto v) è sostituito dal seguente:
"v) trasmissioni tra motore e cestello, come la cinghia del cestello;"
 - il punto vii) è sostituito dal seguente:
"vii) cestelli e cuscinetti per cestelli;"
 - è aggiunto il punto seguente:
"xx) condensatore del motore;"
 - la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) si assicura la disponibilità delle parti di ricambio di cui alla lettera a) per un periodo minimo a decorrere al più tardi dal 1° luglio 2025 oppure da due anni dopo l'immissione sul mercato della prima unità del modello, se posteriore, e almeno fino a 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello in questione. A tale scopo l'elenco delle parti di ricambio e la procedura per ordinarle sono resi pubblici sul sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario, almeno nello stesso periodo e a decorrere dalla data di cui alla presente lettera;"
 - la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) i fabbricanti, gli importatori o i mandatarî di asciugabiancheria per uso domestico assicurano che le parti di ricambio di cui alle lettere a) e c) possano essere sostituite senza attrezzi oppure con l'ausilio di attrezzi non proprietari, e senza danni permanenti all'asciugabiancheria per uso domestico;"

2) al punto 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i fabbricanti, gli importatori o i mandatari si assicurano che le asciugabiancheria per uso domestico siano progettate in modo che i materiali e i componenti di cui all'allegato VII della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio² possano essere rimossi dall'apparecchio senza attrezzi oppure con l'ausilio di attrezzi non proprietari;"

ii) alla sezione 6, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) valori per i seguenti parametri:

- a) capacità in kg;
- b) durata del programma, espressa in ore e minuti;
- c) consumo di elettricità e, se del caso, di gas in kWh/ciclo di asciugatura;
- d) emissioni di rumore aereo del ciclo di asciugatura.

Per il programma eco, i valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) sono forniti sia a pieno carico che a carico parziale; il valore per il parametro di cui alla lettera d) è fornito solo a pieno carico.

Per i programmi diversi dal programma eco, se disponibili, sono forniti valori indicativi come segue:

- a) programma asciugatura sintetici – valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) a pieno carico;
- b) programma asciugatura delicati/lana – valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) a pieno carico;
- c) programma asciugatura extra/molto asciutto sintetici – valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) a pieno carico;
- d) programma asciugatura sintetici da stirare – valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) a pieno carico;
- e) programma asciugatura extra/molto asciutto cotone – valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) sia a pieno carico che a carico parziale;
- f) programma asciugatura cotone da stirare – valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) sia a pieno carico che a carico parziale;"

(c) l'allegato III è così modificato:

- i) nella parte introduttiva, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

² Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

"Il programma eco, individuabile sul dispositivo di selezione dei programmi, sul display e tramite la connessione di rete, a seconda delle funzionalità fornite dall'asciugabiancheria per uso domestico, senza ulteriori modifiche delle impostazioni relative al contenuto di umidità finale, è utilizzato per la misurazione e il calcolo dell'IEE, dell'efficienza di condensazione, della durata del programma e delle emissioni di rumore aereo. Il consumo di energia, l'efficienza di condensazione e la durata del programma sono misurati contemporaneamente.

Il calcolo del consumo ponderato di energia, della durata ponderata del programma e dell'efficienza di condensazione è effettuato sulla base di tre cicli di asciugatura a pieno carico e quattro cicli di asciugatura a carico parziale.";

- ii) al punto 1, la lettera f) relativa al calcolo del tenore di umidità finale media è soppressa;
- (d) l'allegato IV è così modificato:
 - i) i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le tolleranze ammesse ai fini della verifica indicate nella tabella 2 si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

2. Se un modello non è conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1781, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi.";
 - ii) al punto 3, lettera b), il punto v) è sostituito dal seguente:

"v) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati, ossia i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni, sono conformi:

 - a) ai criteri di validità indicati nella tabella 1;
 - b) alle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica riportate nella tabella 2.";
 - iii) il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il modello è considerato conforme alle specifiche pertinenti se, per le tre unità di cui al punto 5, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica riportate nella tabella 2.";
 - iv) il punto 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente i criteri di validità stabiliti nella tabella 1 e le tolleranze ammesse ai fini della verifica stabilite nella tabella 2 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 3 a 8 per quanto attiene ai requisiti di cui

al presente allegato. Ai parametri delle tabelle 1 e 2 non si applicano altri criteri di validità né tolleranze ammesse ai fini della verifica, come quelli stabiliti dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.";

- v) la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

"Tabella 1 — Criteri di validità"

Parametro	Criteri di validità
Contenuto di umidità finale media del programma eco μ_t	Il valore determinato è misurato e calcolato ed è inferiore all'1,5 %.";

- vi) è aggiunta la tabella seguente:

"Tabella 2 – Tolleranze ammesse ai fini della verifica"

Parametro	Tolleranze ammesse ai fini della verifica
E_{dry} ed $E_{dry^{1/2}}$	Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di E_{dry} ed $E_{dry^{1/2}}$ di oltre il 6 %.
E_{gdry} ed $E_{gdry^{1/2}}$	Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di E_{gdry} ed $E_{gdry^{1/2}}$ di oltre il 6 %.
$E_{gdry,a}$ ed $E_{gdry^{1/2},a}$	Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di $E_{gdry,a}$ ed $E_{gdry^{1/2},a}$ di oltre il 6 %.
C_t	Il valore determinato (*) non è inferiore al valore dichiarato di C_t di oltre il 6 %.
T_{dry} e $T_{dry^{1/2}}$	Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di T_{dry} e $T_{dry^{1/2}}$ di oltre il 6 %.
P_o	Il valore determinato (*) di P_o non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.
P_{sm}	Il valore determinato (*) di P_{sm} non supera il valore dichiarato di oltre il 10 % se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W se il valore dichiarato è inferiore o uguale a 1,00 W.
P_{ds}	Il valore determinato (*) di P_{ds} non supera il valore dichiarato di oltre il 10 % se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W se il valore dichiarato è inferiore o uguale a 1,00 W.
Emissioni di rumore aereo	Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB con riferimento a 1 pW.

* Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 5, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari.".